

Verbale di incontro

Verona, il giorno 3 aprile 2014

tra

il Banco Popolare in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle società del Gruppo

e

le Delegazioni Sindacali del Gruppo delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

e

gli Organismi Sindacali Aziendali costituiti presso le Aziende del Gruppo Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

premesse che

- con l'Accordo del 20.12.2013 stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie Generali maggiormente rappresentative il Regolamento del Fondo di Solidarietà di settore è stato adeguato alle prescrizioni specificamente stabilite dalla legge 92/2012;
- in particolare, il suddetto Regolamento così adeguato, all'art. 5 comma 6, prevede che *"Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno al reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata"*;
- il Regolamento è ancora in attesa di recepimento in Decreto Interministeriale da parte dei Dicasteri Lavoro ed Economia e Finanze;
- in data 23.1.2014 presso il Gruppo Banco Popolare è stato sottoscritto l'Accordo per la gestione dell'esubero di personale adottando i criteri di priorità di cui all'art. 8 D.M. 158/2000 e s.m.i.;
- in considerazione di tutto quanto sopra ed altresì tenuto conto della data del 30 aprile 2014 prevista nel citato Accordo di Gruppo quale termine per l'adesione al piano di riduzione degli organici;

le Parti si sono date atto di quanto di seguito specificato

1. le premesse fanno parte integrante del presente verbale di incontro;
2. fermo restando quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo 23.1.2014, con specifico riferimento alla gestione dell'eccedenza di personale tramite l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, l'avvio del confronto di cui all'art. 4 paragrafo "garanzie in caso di evoluzione

SINFUB

Fabi

Ugl-Credito

Uilca

1

normativa" dell'accordo stesso avrà luogo esclusivamente a seguito dell'emanazione del Decreto Interministeriale di recepimento del citato Accordo Nazionale 20.12.2013, sulla scorta delle risultanze del processo di adesione al Fondo medesimo. Ciò avverrà sulla base del criterio della manifestazione di non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro;

3. al riguardo, si precisa che l'eventuale attivazione delle prestazioni pubbliche sarà possibile solo a seguito della sottoscrizione di uno specifico verbale di accordo tra le Parti, che dovrà tener conto anche delle eventuali disposizioni applicative INPS, nonché delle modalità con le quali viene salvaguardato il trattamento complessivo di cui al comma 6 art. 5 del Regolamento citato in premessa e a tal proposito l'Azienda, in coerenza con la norma citata, intende garantire i lavoratori da eventuali impatti negativi relativamente al suddetto trattamento complessivo. In assenza di tale accordo rimane confermato che l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dei lavoratori che abbiano aderito al piano di riduzione del personale, sottoscrivendo il modulo di adesione (Allegato 1), si realizzerà in ogni caso con le modalità e garanzie previste dall'accordo del 23.1.2014, sulla scorta delle normative in vigore;
4. alla luce di quanto sopra, al solo fine di avviare l'iter amministrativo relativo all'adesione al Fondo di Solidarietà, così come previsto dalle disposizioni dell'Accordo del 23.1.2014, la raccolta delle domande di adesione sarà effettuata dal 14.4 al 16.5.2014. La data del 30.4.2014 di cui al comma 3, art. 4 dell'accordo 23.1.2014 si intende pertanto differita al 16.5.2014.
5. rimangono confermate le previsioni dell'Accordo 23.1.2014 relativamente al numero massimo di 400 risorse collocabili al Fondo e, pertanto, le domande che risulteranno in eccedenza, in applicazione delle regole già definite, dovranno considerarsi come non presentate.

BANCO POPOLARE

Dircredito-Ed
 Sinfub
 Fabi
 Ugl-Credito
 Fiba-Cisl
 Uilca
 Fisac-Cgil

Banco Popolare		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <p>Azienda</p> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <p>Organizzazioni Sindacali</p> </td> </tr> </table>	<p>Azienda</p>	<p>Organizzazioni Sindacali</p>
<p>Azienda</p>	<p>Organizzazioni Sindacali</p>	

FIBA/CISL
 FISAC EGIL
 UILCA
 KABI
 SINFUB

[Handwritten signature]

S.G.S.- BP	
Azienda	Organizzazioni Sindacali

FABI
VICA
[Handwritten signature]

SINFUB

Banca Aletti	
Azienda	Organizzazioni Sindacali

Aletti Gestielle	
Azienda	Organizzazioni Sindacali

BP – Property Management	
Azienda	Organizzazioni Sindacali

Banca Italease	
Azienda	Organizzazioni Sindacali

[Handwritten signature]

Release	
Azienda	Organizzazioni Sindacali

[Handwritten signature]

Credito Bergamasco	
Azienda	Organizzazioni Sindacali

VICA *Fiba* *FISAC* *FABI*

[Handwritten signatures]

Allegato 1

Spettabile Azienda

.....
.....
.....

La/il sottoscritta/o
nata/o a il
codice matricola n°in servizio presso

constatato

che con l'accordo stipulato in data 23 gennaio 2014 l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali si sono date atto di aver concluso le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 7 del D.M. 158/2000 e s.m.i.,

dichiara

- la richiesta irrevocabile di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, come previsto al punto 4 del citato accordo 23.1.2014, con risoluzione del rapporto di lavoro alla data che verrà comunicata dall'Azienda e determinata in base alle previsioni di tale accordo, rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità (ai sensi del DM 158/2000 e s.m.i.), e con riconoscimento degli specifici trattamenti previsti dal sopracitato accordo 23 gennaio 2014;
- la propria volontà di non opporsi alla suddetta risoluzione del rapporto di lavoro alla predetta data, volontà subordinata all'effettivo accesso alle prestazioni straordinarie del FdS alle condizioni previste dalla sopracitata intesa e da eventuali successivi accordi applicativi;
- l'accettazione delle condizioni e dei termini previsti dall'accordo citato e dal Regolamento di cui al D.M. 28.4.2000 n° 158 e s.m.i. (relativo all'istituzione del Fondo di Solidarietà di Settore) per l'accesso alle prestazioni straordinarie,

dichiara inoltre

- di avere già consegnato l'estratto conto contributivo (Ecocert)
- di allegare alla presente richiesta dell'estratto conto contributivo (Ecocert), impegnandosi a consegnare l'estratto conto contributivo (Ecocert) non appena in suo possesso

chiede

in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito

- che l'erogazione medesima avvenga in rate mensili,
 - proseguendo il versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale a cui è attualmente iscritta/o
 - non proseguendo detto versamento
- che l'erogazione avvenga in unica soluzione

impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Azienda della eventuale e successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro

chiede inoltre

ai sensi dell'accordo del 23 gennaio 2014

- di mantenere l'iscrizione alla forma di assistenza sanitaria aziendale;
- di non mantenere l'iscrizione alla forma di assistenza sanitaria aziendale.

Data,

Firma

**VERBALE DI INTESA
Armonizzazioni**

Il 3 aprile 2014

il Banco Popolare, in qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca,


i Coordinamenti Sindacali delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca costituiti presso le Società del Gruppo (ad eccezione del Credito Bergamasco),

premesso che

- con l'accordo del 3.10.2013 le Parti, avendo a riferimento l'accordo del 29.11.2012, hanno prorogato al 31.3.2014 i trattamenti economici e normativi scaduti ed applicati in via di fatto fino alla data del 30.6.2013;

si conviene quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante del presente verbale di intesa.
2. Le Parti condividono di prorogare al 30.6.2014 la scadenza di cui all'articolo 3 dell'accordo 29.11.2012.


BANCO POPOLARE
 Delegazioni sindacali di Gruppo
 FIBA (autografo) FISAC (autografo) SINFUB (autografo) UILCA (autografo)
 Coordinamenti Aziendali
 FISAC BANCO POPOLARE (autografo) FABRI (autografo) UILCA (autografo)
 DIR CREDITO (autografo)

Fiba Bergamasco (autografo)
 Ugl (autografo)

TRASFERTE DEL PERSONALE E RIMBORSO DELLE SPESE CORRELATE - 3/4/2014

TRAGITTO	SPESE DI VIAGGIO (*) (via più breve)	MISSIONE (via più breve, da centro comune ad altro centro comune diverso da quello di residenza)	TRATTAMENTO DI DIARIA A 2/3 PER SUPERAMENTO DELLE 10 ORE (durata della missione)
Dimora abituale ⇒ località di missione ⇒ dimora abituale	Dimora abituale ⇒ località di missione ⇒ dimora abituale	Se la distanza è inferiore o uguale a 25km si configura la c.d. "missione a corto raggio" per la quale spetta il riconoscimento del buono pasto, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio.	Ora partenza dimora abituale ⇔ ora arrivo dimora abituale
Dimora abituale ⇒ Sede di lavoro ⇒ località di missione ⇒ dimora abituale	Sede di lavoro ⇒ località di missione ⇒ dimora abituale	Se la distanza è maggiore ai 25km spetta il rimborso a piè di lista ovvero il trattamento di diaria in relazione alla consumazione dei pasti principali, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio. (resta ferma la nota a verbale Art. 70 CCNL relativa ai 50km)	Ora partenza sede di lavoro ⇒ ora arrivo dimora abituale
Dimora abituale ⇒ località di missione ⇒ sede di lavoro ⇒ dimora abituale	Dimora abituale ⇒ località di missione ⇒ sede di lavoro		Ora partenza dimora abituale ⇒ ora arrivo sede di lavoro
Dimora abituale ⇒ sede di lavoro ⇒ località di missione ⇒ sede di lavoro ⇒ dimora abituale	Sede di lavoro ⇒ località di missione ⇒ sede di lavoro ⇒ sede di lavoro		Ora partenza sede di lavoro ⇒ ora arrivo sede di lavoro

NOTE APPLICATIVE

- Riferimenti normativi e regolamentari:
 - CCNL, art. 70
 - Circolare 2013C30 del 22.3.2013
- (*) Spese di viaggio:
 - in caso di trasferte è prioritario l'uso dei mezzi pubblici o delle auto aziendali;
 - è consentito l'uso del mezzo di trasporto privato, previa specifica autorizzazione scritta del Responsabile diretto, sentito il Gestore Risorse Umane;
 - la suddetta autorizzazione darà titolo al rimborso chilometrico per il percorso a lato specificato;
 - nel caso di riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio per la tratta che interessa la dimora abituale verrà meno l'eventuale IPQ spettante;
 - il rimborso delle spese di viaggio relative agli spostamenti all'interno del comune sede di lavoro non riguarderà le tratte che interessano la dimora abituale.

g. Longhi
MR

2014

SINFUB

FREA CUL
2014